

REGOLAMENTO (CE) N. 859/94 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 1994

relativo alla ripartizione tra gli Stati membri, per il 1994, di taluni contingenti di pesca supplementari per i pescherecci che operano nelle acque norvegesi a nord di 62° N e nelle acque svedesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un sistema comunitario della pesca e dell'acquicoltura (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, ha offerto alla Comunità, da un lato, e alla Norvegia e alla Svezia, dall'altro, la possibilità di sviluppare la loro cooperazione nel settore della pesca e di concludere ulteriori accordi di pesca in forma di scambio di lettere (²), come è stato effettivamente fatto;

considerando che, in forza di detti accordi, la Norvegia e la Svezia si sono impegnate a concedere alla Comunità contingenti di pesca supplementari, per lo scorfano nelle acque norvegesi e il merluzzo e l'aringa nelle acque svedesi;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo disposte dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un sistema di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (³),

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 aprile 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzati, nel 1994, a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca della Norvegia a nord di 62° N, entro i limiti geografici e i contingenti fissati nell'allegato I, ferme restando le catture già autorizzate per lo stesso periodo dal regolamento (CE) n. 3692/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (⁴).

Articolo 2

I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzati, nel 1994, a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca della Svezia, entro i limiti geografici e dei contingenti fissati nell'allegato II, ferme restando le catture già autorizzate per lo stesso periodo dal regolamento (CE) n. 3683/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia (⁵).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

F. CONSTANTINOU

(¹) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pagg. 25 e 30.

(³) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(⁴) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 104.

(⁵) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 67.